



# COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

COPIA

Registro Generale n. 41

## ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 7 DEL 24-10-2023

Ufficio: UFFICIO TECNICO

**Oggetto: CHIUSURA PARCO GIOCHI "ANTONIO MONTINARO" VIALE LAGO GERUNDO**

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di ottobre, il Responsabile del servizio  
**Canavera Andrea**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1/1 del 02.01.2023, integrato con decreto n. 13/13 del 04.07.2023, di nomina del sottoscritto a Responsabile del Settore Tecnico Comunale, a cui compete anche la gestione del patrimonio comunale;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende regolamentare l'uso del Parco giochi "Antonio Montinaro" di Viale Lago Gerundo, quale area pubblica attrezzata, destinata alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, in particolare allo svago e ai giochi dei bambini;

RITENUTO doveroso garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di tali spazi pubblici, assicurando la massima vivibilità e sicurezza;

RITENUTO di adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione del parco attrezzato, soprattutto da parte dei bambini, disponendo l'istituzione di orari di accesso e alcune semplici norme di comportamento;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Locale, approvato con delibera C.C. n. 46/2009;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 2000 recante "Testo Unico degli Enti Locali";

### ORDINA

L'orario di accesso al Parco Giochi "Antonio Montinaro" di Viale Lago Gerundo, è il seguente:

Periodo 15 Novembre – 28 Febbraio: Chiusura del Parco;

Periodo 1 Marzo - 14 Novembre: Orario dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

## **DISPONE**

Di incaricare il Sig. FORTINI CLAUDIO residente a Madignano in Viale Lago Gerundo n. 14, che si è reso disponibile, al servizio di apertura e chiusura del parco, dotato delle opportune chiavi comunali, consegnategli in data della sottoscrizione per accettazione presso l'ufficio tecnico.

In tutte le aree verdi e parchi pubblici è espressamente vietato:

- fumare;
- ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori delle aree;
- l'uso di biciclette (anche a più posti);
- danneggiare le dotazioni esistenti;
- campeggiare, pernottare e accendere fuochi;
- il bivacco, l'abuso di bevande alcoliche e l'apprestamento di giacigli di fortuna;
- il pascolo, il lavaggio di cose e animali;
- l'accesso con qualsiasi mezzo a motore, a eccezione di quelli di servizio per la manutenzione del parco, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
- comportarsi in maniera indecorosa, importunare gli utilizzatori dei parchi con attività di accattonaggio, con vendita ambulante itinerante, ovvero con promozioni di attività commerciali;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili;
- affiggere manifesti e la pubblicità in genere anche con volantinaggio o propaganda sonora senza espressa autorizzazione comunale;
- l'accesso di cani senza accompagnatori. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio fisso e museruola; gli animali non si possono avvicinare a meno di tre metri dai giochi; è obbligatorio raccogliere la deiezione dei propri animali;
- salire con i piedi sulle panchine, fare rumori, schiamazzi o grida;
- trattenersi all'interno del Parco Giochi al di fuori degli orari prescritti. Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni per consentire lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni, ecc.;

## **DISPONE**

Salvo eventuali responsabilità penali ed il diritto al risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Sindaco documenti e scritti difensivi e chiedere allo stesso di essere sentito.

Si dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Madignano e sul sito internet istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

*PER ACCETTAZIONE E CONSEGNA CHIAVI*

*Sig. Fortini Claudio*

\_\_\_\_\_  
Madignano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Andrea Canavera

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Canavera Andrea

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-10-2023 al 14-11-2023.

Lì 30-10-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Rodolico

*Copia conforme all'originale.*  
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco Rodolico